

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2001

relativa alla conclusione di un protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra

(2002/196/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno completare, mediante un protocollo addizionale, l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra ⁽¹⁾, onde stabilire condizioni preferenziali per l'importazione nella Comunità di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica slovacca e per l'importazione nella Repubblica slovacca di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità.
- (2) A tal fine, occorrerebbe aggiungere al suddetto accordo europeo un nuovo protocollo che stabilisca il regime commerciale da applicare a determinati prodotti della pesca.

(3) È opportuno approvare il protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

⁽¹⁾ GU L 359 del 31.12.1994, pag. 2.